
**Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificato secondo la versione qui annessa.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

² L'allegato 1 cifra II numero 5.3 seconda parte del periodo entra in vigore il 1° gennaio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 172.042.110

Allegato I
(art. 4 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Cifra II n. 5.3

Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni

- 5.3 Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC) 30

Competente per la consulenza è l'autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC)